

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 069/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 gennaio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL. CALCIO AVELLINO SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.1.2019 INFLITTA AL CALC. PIZZELLA ANTONIO SEGUITO GARA TORRES/AVELLINO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Avellino SSD ARL di Avellino ridetermina la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIO AVELLINO SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRIBUZZI ALESSIO SEGUITO GARA TORRES/AVELLINO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Avellino SSD ARL di Avellino, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELLA POL. TAMAI ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERRANOVA PIETRO SEGUITO GARA CIARLINS MUZANE/TAMAI DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Tamai ASD di Pordenone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. CANNARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLLETTA MARCO SEGUITO GARA CANNARA/AGLIANESE DEL 19.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cannara di Perugia riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 4 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina